



COMUNE DI TORPE'

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 43 del 28/06/2022	Oggetto: Conferimento incarico per tutela in giudizio dell'ex Sindaco Omar Cabras all'avv. Marcello Mereu del foro di Nuoro nel procedimento penale nr. 1699/2020 R.G. – deliberazione di gradimento
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **11:00** nella sala consiliare del Comune di Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Sanna Martino Giovanni	Si	
Vicesindaco	Bacciu Gian Giacomo		Si
Assessore	Satta Enrico	Si	
Assessore	Zirottu Marco	Si	
Assessore	Ladu Stefania	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **1**

Assume la presidenza **Martino Giovanni Sanna** in qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti **Dott.ssa Graziella Deledda** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Segreta**.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO da parte di questo esecutivo di dover tutelare in giudizio le ragioni dell'Arch. Omar Cabras in qualità di ex Sindaco provvedendo alla nomina di un legale di fiducia per tutela in giudizio;

CONSIDERATO che l'avvocato Marcello Mereu del Foro di Nuoro con studio legale in Nuoro ha prestato il proprio assenso all'incarico;

CONSIDERATO altresì, che il predetto legale si atterrà nella predisposizione della parcella ai compensi minimi secondo le tariffe professionali in vigore al momento dell'eventuale rimborso delle spese legali.

VISTO che in sede di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 è stato introdotto l'articolo 7 bis: «*Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali*» che sostituisce il comma 5 dell'articolo 86 del TUEL definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Esso recita:

1. *All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1)** *assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- 2)** *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- 3)** *assenza di dolo o colpa grave ».*

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti sopra menzionati.

DATO ATTO che la consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa, formatasi in materia di rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti di enti locali ed applicabile, per analogia, anche al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'Ente Locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e in particolare:

- *esistenza della necessità della tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente,*
- *diretta connessione del contenzioso processuale all'espletamento del mandato,*
- *assenza di conflitto di interessi tra l'attività del Comune e l'attività posta in essere dall'interessato,*

DATO ATTO, altresì, che, secondo parte della giurisprudenza, tra i presupposti necessari per il riconoscimento dell'eventuale diritto al rimborso delle spese legali rientra anche la condivisione da parte del comune della nomina del difensore che pertanto deve essere "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135) escludendosi "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009).

RITENUTO di esprimere il proprio consenso all'incarico di assistenza legale all'Avv. Marcello Mereu, affidato in autonomia dal Sig. Omar Cabras

PRECISATO che l'eventuale diritto al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in oggetto dovrà essere deliberato con apposito provvedimento solo a seguito della conclusione del giudizio e nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 86 del TUEL così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 conformemente agli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia.

PRESO ATTO che allo stato attuale non è previsto alcun onere finanziario a carico di questo Ente.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 18.08.2000, n. 267.

VISTI:

- l'art. 86 del TUEL;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

UNANIME

DELIBERA

1. di esprimere il consenso di questo Ente al conferimento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Marcello Mereu, affidato in autonomia dal Sig. Omar Cabras nel giudizio instaurato a suo carico per fatti connessi all'espletamento del mandato amministrativo ricoprendo lo stesso la carica di sindaco p.t. di questo ente alla data dei fatti;

2. di prendere atto che il predetto legale si atterrà, nella predisposizione della parcella, ai compensi minimi secondo le tariffe professionali in vigore al momento dell'eventuale rimborso delle spese legali in favore del Sig. Omar Cabras

di dare atto che l'eventuale diritto al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in oggetto dovrà essere deliberato con apposito provvedimento nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 86 del TUEL così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 conformemente agli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Martino Giovanni Sanna	Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/06/2022** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Torpè, 28/06/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **28/06/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Torpè, 28/06/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Torpè, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni